



**Unione dei Comuni
Terre e Fiumi**

Copparo - Riva del Po - Tresignana

Tit. 6/1

Trasmissione: PEC

Spett. **ARPAE-SAC**
Via Bologna, 534
Ferrara
aoofo@cert.arpa.emr.it

E, p.c.

Spett. **Provincia di Ferrara**
P.O. Urbanistica
Corso Isonzo, 26
Ferrara
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Spett. **Comune di Tresignana**
Responsabile settore LL.PP.
[comune.tresignana@cert.comune.tresignana
.fe.it](mailto:comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it)

OGGETTO: Valutazione di impatto ambientale per il progetto di impianto fotovoltaico denominato "Tresigallo 3" nel Comune di Tresignana.

Riscontro alle integrazioni del 30/07/2024 - Parere congiunto urbanistico e ai fini del rilascio di atto equipollente ad autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo edilizio.

In riferimento all'istanza in oggetto, registrata al Protocollo Unione n. 2769 del 08/02/2024, per il quale lo scrivente Ente ha espresso la propria valutazione in merito alla **conformità urbanistica** con nota prot. 3398 del 16/02/2024, nonché il riscontro alle integrazioni presentate dalla ditta in data 11/04/2024, con nota prot. 10797 del 05/06/2024;

Viste le ulteriori integrazioni presentate dalla Ditta in data 30/07/2024 e in data 16/10/2024, reperite dal sito regionale al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6172>;

Preso atto, in particolare:

- della correzione effettuata al Par. 6.2 della Relazione paesaggistica (elaborato 7.1-PAES), in merito alla coerenza dell'area oggetto di intervento alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, del D.lgs. 199/2021 e alla D.A.L. 28/2010, come modificata dalla D.A.L. 125/2023, in quanto rientrante nel raggio di 500 m. dallo stabilimento industriale denominato "Allevamento avicolo Zarattini", localizzato nell'adiacente Comune di Jolanda di Savoia;
- della correzione effettuata al Par. 9.1.3 del "Quadro programmatico" (elaborato 1.1-SIA.RT) e della sostituzione della "Tavola mitigazioni ambientali e paesaggistiche" (elaborato 3.25-SIAEG), in merito alle essenze da utilizzare nella siepe laterale di mitigazione dell'impianto di progetto, coerenti con quanto previsto dal "Regolamento del verde pubblico e privato" allegato al vigente Regolamento Edilizio dell'Unione;
- della compilazione della scheda "VISTA territorio rurale", di cui all'All.3 alla ValSAT del PUG, con la quale si è determinata la superficie ambientale necessaria a compensare l'impatto previsto dall'intervento, pari 3.342,82 mq. A tal proposito, si evidenzia che dal controllo della predetta scheda si rileva che sono stati decurtati 5 punti per l'impatto relativo alla "distanza dai confini" per la previsione



**Unione dei Comuni
Terre e Fiumi**

Copparo - Riva del Po - Tresignana

di una fascia di mitigazione perimetrale; tuttavia, tale mitigazione non risulta pertinente con la tipologia di impatto, come invece è correttamente indicato per l'impatto visivo. Pertanto, non decurtando i 5 punti indicati, la superficie corretta di compensazione ambientale assale a **3.899,95 mq** che si approssimano a **3.900 mq**;

- della dichiarazione del legale rappresentante della ditta richiedente, sottoscritta in data 09/07/2024, di definire le misura di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione dell'impianto e di sottoscrivere idonea convenzione prima dell'inizio dei lavori;
- dell'informazione in merito ai contatti avviati con l'Amministrazione comunale in merito alla definizione delle opere di compensazione ambientale, così come previsto dall'art. 4.3, comma 4, della Disciplina urbanistica del PUG;
- della presentazione del nuovo "Piano particellare esproprio" (elaborato 2.38-PDRT), riportante le sole particelle soggette alla procedura di apposizione del vincolo di servitù, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i.;
- del pagamento dei diritti di segreteria per procedimenti in Variante allo strumento urbanistico, pari a 350,00€, effettuato in data 18/07/2024;

Si precisa quanto di seguito:

1. L'impianto fotovoltaico **ricade in area idonea** ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, del D.lgs. 199/2021 e alla D.A.L. 28/2010, come modificata dalla D.A.L. 125/2023;
2. In merito alle **opere di mitigazione**, ai sensi dell'art. 4.3 della Disciplina urbanistica del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, si prescrive che la siepe di essenze coerenti con quanto indicato nel "Regolamento del verde pubblico e privato" allegato al vigente Regolamento Edilizio dell'Unione, al fine di mitigarne l'impatto visivo, **sia di altezza almeno pari a quella massima prevista dei pannelli (4,58 m)**;
3. La definizione delle **opere di compensazione ambientale**, quantificate in base alla scheda "VISTA territorio rurale" di cui all'All.3 alla ValSAT del PUG, corretta come indicato in premessa (ovvero **3.900 mq**) e in coerenza con i criteri indicati al comma 4 dell'art. 4.3 della Disciplina urbanistica del medesimo piano, **deve essere effettuata, in accordo con l'Amministrazione comunale, in sede di Conferenza dei Servizi**, come previsto dalla Linee Guida approvate con D.M. 10/09/2010. Una volta sottoscritto l'accordo tra le parti, lo stesso deve essere trasmesso allo scrivente ufficio ai fini del monitoraggio del PUG;
4. Relativamente all'apposizione del vincolo di servitù di elettrodotto relativamente alle particelle riportate nel "Piano particellare esproprio" (elaborato 2.38-PDRT), ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., **comportante Variante al PUG**, si informa che sarà acquisito il parere di competenza da parte del Consiglio dell'Unione nella prossima seduta utile, non ancora convocata. Non appena acquisito tale parere, sarà trasmesso ad Arpae

In riferimento a quest'ultimo punto, si precisa che la Variante al PUG si rende necessaria solo ai fini dell'apposizione del vincolo di servitù, come sopra specificato, e NON anche per l'inserimento dell'elettrodotto di progetto e/o delle relative fasce di rispetto, come indicato al Par. 5.4 della ValSAT (elaborato 1.4-VALSAT), in quanto, essendo previsto in cavo interrato, lo stesso non determina la necessità di individuare tali fasce, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 29/05/2008.

Si rimanda all'Ente competente (Provincia di Ferrara) la valutazione in merito alla completezza delle integrazioni presentate dalla Ditta in merito al Rapporto Ambientale ai fini Valsat, ai sensi dell'art. 19 L.R. 24/2017, e alla valutazione di compatibilità con il rischio sismico, di cui all'art. 5 L.R. 19/2008.



**Unione dei Comuni
Terre e Fiumi**

Copparo - Riva del Po - Tresignana

Con riferimento **al rilascio dell'atto equipollente alla autorizzazione paesaggistica**, richiamata la RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (D.Lgs 42/2004, art. 146 co. 7) già inviata all' Ente procedente in indirizzo e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota del 07/10/2024 prot. 18190, il presente parere deve intendersi reso in senso positivo con le seguenti condizioni:

1. siano recepite le condizioni eventualmente espresse dalla competente soprintendenza, il cui parere deve intendersi vincolante ai sensi dell'art.146 comma 5 del D.Lgs 42/2004 rispetto il parere di questo ente, fatto salvo il disposto dell'art.14 ter comma 7 della L. 241/1990 che ne ammette il superamento nell'ambito della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, a cura dell'autorità competente al rilascio del provvedimento unico;

Con riferimento **al rilascio dell'atto di assenso richiesto del "Permesso di costruire (DPR 380/2001 e LR 15/2013)"**, fatti salvi i diritti di terzi e per le proprie competenze, il presente parere deve intendersi reso in senso positivo con le seguenti condizioni:

- Il rilascio e l'efficacia dell'atto sostitutivo del titolo edilizio restano subordinati:
 - all'esito conclusivo favorevole del procedimento indetto da ARPAE SAC di Ferrara nei termini di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - al suo recepimento nell' autorizzazione unica da rilasciarsi ai sensi D.lgs 387/2003 e del D.M. 10/09/2010;
 - al rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti e delle prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione unica che lo comprende;
- Il titolare dell'Autorizzazione Unica, il Proprietario, Il Direttore e l'Assuntore dei lavori sono responsabili, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti, di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti comunali, nonché dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - Ai fini della tutela dei siti e delle aree di interesse archeologico a bassa potenzialità, dovrà essere rispettato quanto disposto al comma 4 dell'art. 5.2 "Potenzialità archeologica" delle norme del PUG vigente. Si ricorda, nel caso in cui sussistano le condizioni, la necessità del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 41 comma 4 e allegato I.8 e dalle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati, approvate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022, nonché dalle normative di pianificazione urbanistica inerenti la tutela del patrimonio archeologico e le potenzialità archeologiche del territorio. Si ritiene, inoltre opportuno, ricordare il disposto dell'art. 90 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;
 - Il presente permesso è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi con assoluto sollievo di responsabilità dell'Amministrazione e dei suoi funzionari;
 - Ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 15/2013, il termine di efficacia del titolo edilizio decorre dalla data di efficacia del provvedimento autorizzatorio unico che lo comprende;
 - L'inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno alla data di efficacia del presente atto e dovranno essere ultimati entro tre anni, salva diversa disposizione del provvedimento autorizzatorio unico;
 - Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 15/2013 e nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio unico che lo comprende. Decorsi i termini di inizio e quello di ultimazione dei lavori, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;



Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Riva del Po - Tresignana

- Prima dell'inizio dei lavori il costruttore ed il proponente dovranno depositare il progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008 e s.m.i., in conformità a quanto dichiarato nell'asseverazione redatta ai sensi dell'art. 10, co. 3 della L.R. 19/2008 (*MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio*);
- La comunicazione di inizio lavori, affidamento e direzione dei lavori dovranno essere presentate al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione Terre e Fiumi di Copparo, prima della data di inizio lavori, come previsto dal vigente Regolamento Edilizio;
- L'esecuzione dei lavori e la conduzione del cantiere dovranno avvenire nel rispetto delle regolamentazioni settoriali vigenti nonché delle disposizioni del CAPO I e CAPO II del TITOLO II PARTE SECONDA del Regolamento Edilizio vigente;
- Il titolare del titolo edilizio o atto equipollente ed il costruttore sono in ogni tempo obbligati a lasciare libero accesso al cantiere e nei locali di lavoro, ai funzionari e agenti preposti alla vigilanza edilizia prevista dall'art 27 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- Il titolo edilizio o atto equipollente ed i disegni ad esso allegati dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo dei lavori fino a che l'opera non sia ultimata;
- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti ai fabbricati, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad assicurare per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti del servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- Il cantiere dovrà essere provvisto del numero "Civico Provvisorio di Cantiere" come disposto all'art. 26 del "Regolamento per la Toponomastica, la numerazione civica, il codice ecografico e il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi"; prima della comunicazione di fine lavori è obbligatorio richiedere l'assegnazione della numerazione civica definitiva utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale;
- Il Proponente, il Proprietario, il Progettista, il Direttore e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso.

A margine, si evidenzia che l'Unione Terre e Fiumi non è stata delegata dai Comuni ad essa afferenti per la materia ambientale e, pertanto, il parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, L.R. 4/18) deve essere rilasciato dal Comune di Tresignana.

Per quanto di competenza.

**La Responsabile del Settore Programmazione del
Territorio, Aree Interne e Turismo**

Silvia Trevisani

*(Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.
82/2005 e s. m. i.)*

**La Responsabile del Settore
SUEI/SIT/Toponomastica**

Roberta Bertelli

*(Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.
82/2005 e s. m. i.)*